

PROCEDURA ORGANIZZATIVA n.10

Responsabilità ODV

Oggetto: Procedure relativa alla segnalazione di illeciti (“Whistleblowing”)**1. Premessa**

La presente policy per la segnalazione di illeciti e irregolarità ha lo scopo di definire procedure, canali e modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni relative alla commissione di illeciti in ambito aziendale, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 (di seguito, per brevità, la “**Direttiva**”) in materia di Whistleblowing ed al D.Lgs. n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed applicato dal 15 luglio 2023, con il quale la Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano (il “**Decreto**”).

La Policy fornisce a tutti i soggetti interessati dalle suddette normative, ed in particolare ai segnalanti (cd. *whistleblower*), indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari, i canali e le modalità di trasmissione delle segnalazioni che vengono previste dalla Società in conformità alle disposizioni normative applicabili, nonché riguardo alle forme di tutela ed alle responsabilità previste per i segnalanti.

L’applicazione delle indicazioni di seguito descritte deve essere effettuata in buona fede dai destinatari, in coerenza con i principi previsti dal Decreto e dalla presente policy, nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione.

2. Soggetti abilitati a presentare segnalazioni

Sono abilitati ad effettuare segnalazioni tutti i soggetti, i quali abbiano correntemente o abbiano avuto in un rapporto lavorativo o professionale con la Società, indipendentemente dalla natura del rapporto e dalla specifica qualifica rivestita, a condizione che le informazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite in fase precontrattuale (ad esempio, durante il processo di selezione) o nel corso del rapporto di lavoro. Il novero dei soggetti abilitati a presentare una segnalazione include i seguenti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società,
- soci (persone fisiche);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

3. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto le possibili violazioni, intese come atti, comportamenti od omissioni, suscettibili di ledere l’interesse pubblico e/o l’integrità della Società, con riferimento alle seguenti ipotesi:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (ulteriori rispetto alle ipotesi già indicate ai numeri 3), 4), 5) e 6) di questo elenco);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (ulteriori rispetto alle ipotesi già indicate ai numeri 3), 4), 5) e 6) di questo elenco);
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) di questo elenco.

Non potranno essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, così come le informazioni che siano già di pubblica conoscenza o le informazioni raccolte sulla base di indiscrezioni o di dicerie di dubbia provenienza ed attendibilità (c.d. voci di corridoio).

Non potranno inoltre essere oggetto di segnalazione eventuali contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengano esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro, o inerenti ai suoi rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

4. Contenuto della segnalazione

Tutte le segnalazioni devono essere circostanziate, ossia contenere informazioni precise e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi li segnala, nonché contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante deve quindi indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti, al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

In ogni caso, è opportuno che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- se si intende o meno rilasciare il consenso espresso alla rivelazione della propria identità a soggetti diversi da quelli incaricati di gestire le segnalazioni (ad esempio, ove la rivelazione risulti necessaria ai fini di indagine relativi al procedimento disciplinare a carico dell'incolpato).

È inoltre opportuno che il segnalante specifichi che la segnalazione è intesa come "Segnalazione Whistleblowing", per cui si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle protezioni stabilite dal Decreto.

Le segnalazioni possono anche essere effettuate in forma anonima, laddove previsto dal canale di segnalazione prescelto. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e non si presentino *prima facie* irrilevanti e destituite di alcun fondamento.

Resta in ogni caso fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato.

5. Canali di segnalazione

5.1. Canale di segnalazione interno

La Società ha predisposto un apposito canale di segnalazione interno che consente di inviare segnalazioni in forma scritta, oppure in forma orale.

In **forma scritta o mediante registrazione di un messaggio vocale poi trascritto e crittografato**, le segnalazioni potranno essere inviate:

- in modalità elettronica, tramite la piattaforma di segnalazione www.essegomma.com., o accessibile al seguente link:

<https://whistleblowing.sbitalia.com/whistleblowing/home/index?token=mthyMLIxWOf8CAO58S54CiyIuvqI76ZF5%2bVfcsfrloPP3h7KIZDvA%3d%3d>.

- La segnalazione, effettuata tramite la compilazione di un form reso disponibile all'interno della piattaforma, viene conservata in un archivio criptato e trasmessa al gestore delle segnalazioni tramite protocolli di rete crittografati, in modo tale da garantire la riservatezza del segnalante in ogni passaggio della procedura.

5.1.1. Ricezione delle segnalazioni effettuate tramite il canale interno

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza della Società ("OdV").

Ove la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello sopra individuato, laddove il segnalante – previamente informato della possibilità di essere tutelato attraverso la protezione prevista dalla normativa in materia di whistleblowing – dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e viene trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV destinatario della segnalazione, che ne garantisce la riservatezza nei termini di seguito indicati.

5.1.2. *Gestione delle Segnalazioni*

Una volta ricevuta la segnalazione, il soggetto incaricato della gestione della medesima – l'OdV della Società – provvederà senza ritardo ad effettuare un esame preliminare della segnalazione, onde verificare che essa non sia manifestamente infondata o inammissibile, e trasmetterà entro sette giorni un avviso di ricevimento della segnalazione.

Ove la segnalazione non sia manifestamente infondata o inammissibile, l'OdV darà inizio all'attività di indagine necessaria a dare corso alla segnalazione, nelle modalità che riterrà più consone a seconda dei casi. In particolare, l'attività di indagine potrà essere condotta, ove opportuno, tramite acquisizioni documentali o audizioni di soggetti coinvolti dalla segnalazione, tra cui il segnalante. Qualora ai fini dell'istruttoria sia utile o necessaria l'audizione del segnalato, quest'ultimo può essere sentito oralmente o, su sua richiesta, anche mediante osservazioni e documenti scritti, a condizione che la conoscenza della segnalazione da parte del segnalato non pregiudichi la conduzione dell'indagine.

L'esito dell'indagine verrà comunicato al segnalante entro un mese dalla data della segnalazione in forma analoga a quella utilizzata dal segnalante per effettuare la segnalazione. Qualora l'indagine richieda un tempo superiore a un mese, ciò verrà comunicato al segnalante, al quale l'esito dell'indagine verrà in ogni caso comunicato al termine dell'indagine.

L'esito specificherà se la segnalazione è stata archiviata o se ad essa è stato dato seguito con la trasmissione della stessa alle Autorità competenti e/o con l'avvio di un procedimento disciplinare, con l'ulteriore specificazione se, ai fini dell'eventuale procedimento disciplinare, risulti necessaria la rivelazione dell'identità del segnalante (possibile solo in presenza del consenso espresso del segnalante).

5.2. *Canale esterno presso l'ANAC*

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni, una segnalazione può essere presentata tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).

I segnalanti possono effettuare una segnalazione tramite il canale esterno se:

- i canali interni non sono attivi, oppure sono attivi, ma non conformi a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni; oppure
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito; oppure
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; o
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione; oppure
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In presenza di uno dei requisiti sopra menzionati, la segnalazione tramite il canale esterno istituito presso l'ANAC può essere effettuata accedendo al portale dei servizi ANAC al seguente link: Whistleblowing - Autorità Nazionale Anti-Corruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)”.

5.3. *Divulgazione pubblica*

La normativa applicabile in materia di whistleblowing prevede come ulteriore modalità di segnalazione la divulgazione pubblica, ossia la pubblicazione delle informazioni relative alla segnalazione tramite stampa o mezzi di comunicazione elettronici o di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari indeterminati.

Affinché il segnalante che effettua una segnalazione tramite divulgazione pubblica possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto, deve sussistere una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti, oppure ha effettuato una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli; oppure
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, in caso di rischio di occultamento o distruzione di prove, o di collusione tra il gestore della segnalazione e l'autore della violazione segnalata).

Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra, l'autore di una divulgazione pubblica non potrà beneficiare delle misure di protezione previste dal Decreto.

5.4. *Denuncia all'Autorità Giudiziaria*

Il Decreto fa salva la possibilità per i segnalanti di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per denunciare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

6. Tutela del segnalante

6.1. Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

L'OdV gestisce, dunque, le segnalazioni ricevute mantenendo la riservatezza anche relativamente all'identità del segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

La segnalazione e la documentazione allegata non può infatti essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

L'identità del segnalante e qualsiasi elemento della segnalazione da cui si possa desumere, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante non possono essere rivelati a persone diverse da quelle incaricate della gestione della segnalazione senza il preventivo consenso espresso del segnalante.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nonché le ipotesi in cui la riservatezza circa l'identità del segnalante non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo), o quando sia necessario per rispondere ad obblighi di legge.

La riservatezza sull'identità del segnalante è altresì garantita nell'ambito del procedimento disciplinare. Qualora ai fini del procedimento disciplinare sia necessaria la rivelazione dell'identità del segnalante a soggetti diversi dall'OdV, ciò verrà comunicato al segnalante. In ogni caso, tale rivelazione potrà avvenire ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso del segnalante, che quest'ultimo è libero di rilasciare o non rilasciare.

6.2. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connesso alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, tramite l'ausilio dell'OdV, in qualità di soggetto incaricato al trattamento dei dati ex art. 29 del Regolamento EU 2016/679 ("**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali**" o "**GDPR**"). Il fornitore della piattaforma agisce in qualità di responsabile del trattamento, appositamente nominato dalla Società con specifico accordo ex art. 28 del GDPR.

Il trattamento viene effettuato dal titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Tutte le informazioni rilevanti in relazione al trattamento sono fornite nell'apposita Informativa Privacy Whistleblowing resa disponibile nel sito internet della Società e sulla piattaforma di segnalazione Whistleblowing.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 3 del Decreto e come meglio specificato nell'Informativa Privacy Whistleblowing, l'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali potrebbe subire limitazioni in base alle specifiche circostanze.

6.3. Tutela dalle ritorsioni

6.3.1. Ambito soggettivo ed oggettivo della tutela

I segnalanti che effettuano una segnalazione conformemente presente policy non possono essere destinatari di alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, in qualunque forma (attiva o omissiva), direttamente o indirettamente conseguente alla segnalazione. A titolo esemplificativo, per misura ritorsiva si intendono il licenziamento, l'irrogazione di sanzioni, sospensioni o azioni disciplinari, l'emarginazione professionale, il mutamento di mansioni o dell'assetto organizzativo della posizione di lavoro e ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non giustificate.

La protezione da misure discriminatorie e ritorsive è estesa anche ai seguenti soggetti:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.3.2. *Condizioni di applicazione della tutela*

Il segnalante ed i soggetti sopra elencati saranno protetti dalle misure discriminatorie e ritorsive a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni;

- il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa in materia di whistleblowing. Sono quindi escluse dalla protezione le segnalazioni basate su voci di corridoio o supposizioni;
- è stata rispettata la disciplina/procedura di utilizzo dei diversi canali di segnalazione prevista dalla presente policy.

In difetto di anche una sola di tali condizioni, le misure di protezione previste dal Decreto non si applicano a chi effettua una segnalazione tramite i canali previsti, sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o effettua una divulgazione pubblica; in tale ipotesi, a seconda dei casi, potrebbe altresì essere esclusa la protezione riconosciuta ai soggetti diversi sopra elencati in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

6.3.3. *Comunicazione delle ritorsioni*

Si segnala che l'applicazione di qualsiasi misura discriminatoria o ritorsiva deve essere comunicata esclusivamente all'ANAC, in quanto unica Autorità competente all'accertamento delle stesse ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

6.3.4. *Responsabilità del segnalante*

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

È quindi responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con le indicazioni contenute in questa Policy.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

7. Disposizioni di chiusura

La presente policy è integrata dall'Informativa Privacy Whistleblowing resa disponibile sul sito internet della Società e sulla piattaforma Whistleblowing ed è sottoposta a revisione periodica da parte del Consiglio di amministrazione della Società al fine di verificare che essa continui ad essere conforme alle disposizioni di legge applicabili.